

della Corte sia ispirata (non è ingiuria) ad un criterio eccessivo di fiscalismo, che non per sua colpa la Corte ha adottato ma che forse è un portato della legislazione. Perchè le disposizioni sul gratuito patrocinio, stabilite dalla legge 19 luglio 1880, sono contenute, precisamente, in una legge finanziaria, la quale si proponeva uno scopo fiscale. Quindi non diamo la colpa al magistrato, ma a noi Parlamento, che, in un provvedimento, dove non dovevano predominare esclusivamente che i criteri di giustizia abbiamo introdotti i criteri fiscali. Ad ogni modo se la giurisprudenza è sopra una via falsa, non mancano i mezzi, per richiamarla sulla buona via, all'onorevole ministro, appunto perchè si tratta di una questione fiscale.

Se si trattasse d'altro argomento comprendo che sarebbe un'eresia la mia d'invocare un provvedimento dal ministro guardasigilli, ma se il ministro crede che quella giurisprudenza esattamente e fedelmente interpreti la legge 19 luglio 1880, soprattutto, allora lo prego di presentare un provvedimento legislativo che parifichi i ricorrenti poveri e ricchi, li metta, cioè, nella condizione di poter esperire l'ultimo rimedio straordinario quale è il ricorso in Cassazione.

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato ha facoltà di parlare.

De'la Rocca, sotto segretario di Stato per la grazia e giustizia. Riconosco la gravità delle osservazioni fatte testè dall'onorevole deputato Triepi, le quali, però, arrivano a conclusioni esagerate.

Difatti l'onorevole Triepi ha affermato che, con la rigida interpretazione data alla legge del gratuito patrocinio dalla Cassazione di Roma, i poveri sarebbero rimasti senza difesa innanzi all'autorità giudiziaria.

Ora codesta è un'affermazione inesatta perchè, l'interpretazione a cui allude l'onorevole Triepi riguarda solamente una parte dei poveri o supposti poveri i quali producono ricorso alla Cassazione di Roma, poichè tutti i poveri che sono condannati a pena criminale (mi si conceda di adoperare l'antica nomenclatura), non hanno bisogno, per far discutere il loro ricorso, nè di far deposito, nè di presentare un certificato d'indigenza. Quindi costoro si trovano nelle condizioni eguali agli altri e, perciò, di essi non è d'uopo occuparsi.

Quanto agli altri condannati le osservazioni fatte dall'onorevole Triepi hanno un qualche fondamento, ma anzitutto, devo fargli notare che il Ministero non potrebbe accettare il suo consiglio, cioè, quello di richiamare la Corte di cassazione di Roma sopra questo argomento.

È vero che non si tratta propriamente di una

questione di diritto civile o penale, ma piuttosto di una questione fiscale, ma, anche in questo riguardo, la magistratura è totalmente indipendente ed incensurabile nel suo giudizio, ed il Ministero mancherebbe al debito suo se in modo qualsiasi invitasse la Cassazione ad adottare piuttosto una giurisprudenza mite, anzichè una giurisprudenza che sia la severa interpretazione di una legge, per quanto fiscale questa legge voglia reputarsi.

Allora non rimarrebbe che un provvedimento legislativo. Ma a me non sembra molto corretto che la potestà legislativa intervenga, volta per volta, quando crede erronea una interpretazione di legge. Così avverrebbe una confusione di poteri, che per quanto sia possibile debbono agire l'uno dall'altro indipendenti.

Sarebbe quello un sistema non molto commendevole, arieggiante il noto adagio *cuius est condere eius est interpretare*, ed io, veramente, non mi sentirei di adottarlo. Ma l'onorevole Triepi dirà: dunque, nulla volete fare per togliere gli inconvenienti che sono stati lamentati?

Ora io debbo ricordare che, nel 1880, quando fu discussa quella tale legge cui ha alluso l'onorevole Triepi, diversi deputati criticarono anzi la larghezza con la quale concedevasi il gratuito patrocinio.

Quei deputati osservarono che, interpretando largamente questa legge, si costituiva una specie di disuguaglianza, d'ingiustizia, di privilegio: perchè coloro i quali, con larghezza, venivano ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, avrebbero litigato volentieri, e molto facilmente, contro altri i quali, non ammessi a questo beneficio, avrebbero dovuto erogare ingenti somme per ottenere giustizia.

Dunque, fin d'allora, nella Camera si fece strada la idea di non doversi usare troppa larghezza nell'interpretare la legge sul gratuito patrocinio. Le disposizioni lette dall'onorevole Triepi riguardano i giudizi civili, piuttosto che i giudizi penali. Quanto ai giudizi penali, la cosa fu lasciata al savio discernimento dei presidenti e dei magistrati giudicanti i quali debbono ammettere, e senza pagamento, le difese degli imputati; ovvero a quello della Corte di cassazione, la quale giudica se quel tale deposito di multa debba o no esser fatto, se colui che ricorre sia o no indigente. E, quanto alla valutazione della indigenza, certamente non ci può essere un giudizio assoluto, ma un giudizio relativo. Un tempo la Cassazione si contentava del certificato del sindaco, il quale dichiarava che il tal dei tali non era in